

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER LA
FORNITURA DI N. [REDACTED] CARTUCCE CAL. 9X19 DA
ADDESTRAMENTO.**

----- **CIG:** [REDACTED] -----

L'anno duemilaventuno, il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], presso la sede del
Comando Generale della Guardia di Finanza, viene ricevuto il presente atto, alla
presenza del [REDACTED], in qualità di Ufficiale Rogante delegato al
ricevimento dei contratti nell'interesse del Corpo della Guardia di Finanza.

Le parti del contratto sono:

- il **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, (C.F. 80194230589), con sede in Roma, CAP 00162, Viale XXI Aprile n. 51, rappresentato dal [REDACTED], il quale interviene nel presente atto quale Capo Ufficio Commissariato e Armamenti del suddetto Comando Generale, ai sensi del Provvedimento del Comandante Generale attributivo di competenze amministrative n. 56974/17 del 21 febbraio 2017;
- la "[REDACTED] [REDACTED]", [REDACTED], C.F./P. I.V.A. [REDACTED], con sede in [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]), CAP [REDACTED], Via [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED], giusta visura della C.C.I.A.A. di [REDACTED], acquisita attraverso il servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane - Documento n. T [REDACTED] [REDACTED] estratto dal Registro delle Imprese in data [REDACTED] (agli atti della Direzione Approvvigionamenti) e rappresentata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED]



-----, in Via -----, n. -----, identificato a mezzo carta d'Identità n. -----, rilasciata dal Comune di ----- in data -----, domiciliato per la carica presso la stessa società nella sua qualità di -----, con potere di stipulare contratti, come risulta dalla Procura Speciale n. ----- di Rep. A rogito della -----, notaio in -----, in data -----.

Nel prosieguo del presente contratto, il Comando Generale verrà definito anche "Amministrazione", "Stazione Appaltante", e la "-----" -----, verrà denominata anche "impresa", "ditta", "società".

Il presente contratto, compreso dei relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

SI PREMETTE CHE

- a. sussiste l'esigenza da parte dell'Amministrazione della Guardia di Finanza di acquisire un quantitativo di cartucce calibro 9x19 da addestramento;
- b. pertanto, con determina a contrarre n. -----/655 del -----.2022, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l'approvvigionamento del suddetto appalto, mediante l'esperimento di una gara in ambito U.E., a procedura "aperta", sopra soglia, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016.
- c. per l'espletamento della presente procedura l'Amministrazione si è avvalsa del Sistema Telematico in modalità ASP (Application Service Provider) fornito da Consip S.p.A., disponibile sul portale "acquistinretepa";
- d. con apposito bando di gara, pubblicato, oltre che sul predetto portale:
 - sulla G.U.U.E. 2022/S ----- del -----.2021;
 - sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. ----- del -----.2021;



- per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;
 - sui siti informatici previsti dagli artt. 72,73 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è stata indetta la procedura concorsuale in argomento;

A seguito della citata procedura di gara, l'impresa è risultata aggiudicataria dell'appalto, costituito da n. [redacted] cartucce cal. 9x19 da addestramento Nato, come da decreto di aggiudicazione n. [redacted]/655 di prot. datato [redacted].[redacted].2022.

Tutto ciò premesso, dovendosi addivenire alla stipula di formale contratto, il [redacted] [redacted] [redacted], nell'accennata qualità, conferisce al Sig. [redacted] [redacted], che accetta in nome e per conto dell'impresa da lui rappresentata, l'appalto della fornitura, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;
- dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;
- dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice*



dell'Amministrazione digitale";

- dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *"Codice dei Contratti Pubblici"*;
- dal Decreto Ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante *"Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza"*, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, n. 181, concernente il *"Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza"*;
- dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;
- dal Provvedimento del Comandante Generale attributivo di competenze amministrative n. 56974/17 del 21 febbraio 2017;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- dalle norme previste per lo specifico settore.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'impresa rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, le comunicazioni di cui ai successivi punti del presente contratto dovranno essere inviate obbligatoriamente verso i seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:

- alla Direzione Approvvigionamenti: *RM0010670p@pec.gdf.it*
- all'Ufficio Commissariato e Armamenti: *RM0010822p@pec.gdf.it*

L'impresa dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, le disposizioni normative sopra richiamate che formano parte integrante del presente contratto, senza che siano ad esso allegate, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento sub b.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa si impegna a fornire all'Amministrazione n. [REDACTED] **cartucce calibro 9x19 da addestramento**, con le modalità specificate nel presente contratto nonché nel rispetto di quanto descritto nell'offerta economica presentata dall'impresa (**allegato n. 1**), che forma parte integrante del presente atto.

ART. 3 - PREZZO DELLA FORNITURA

A seguito della suddetta offerta, il prezzo unitario di aggiudicazione per le **cartucce cal. 9x19 da addestramento** è risultato pari ad € [REDACTED], pertanto, **l'importo dell'intera fornitura ammonta ad € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] imponibile e [REDACTED] I.V.A. al 22%)**.

Per tutto il periodo di esecutività contrattuale, qualora l'impresa produca ad altri Enti o società, unità della medesima fornitura a prezzi inferiori a quelli oggetto del presente contratto, allora l'onere di fornitura si intenderà revisionato sulla base di tali prezzi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per la



fornitura di un ulteriore quantitativo di cartucce oggetto del presente atto fino ad un ammontare di € 400.000,00 (I.V.A. inclusa). Tale opzione, da esercitarsi entro il 31.12.2024, è subordinata alla relativa copertura finanziaria.

La contraente non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione in ordine all'esercizio del diritto di opzione, ma si impegna, una volta che questa venga esercitata da questo Comando Generale, ad eseguire la fornitura al medesimo prezzo e secondo le condizioni stabilite nel presente atto.

Le modalità di dettaglio in ordine alle operazioni di approntamento al collaudo, verifica di conformità e consegna dei materiali, verranno definite all'atto dell'esercizio dell'opzione da parte di questa Amministrazione.

ART. 4 - COSTI PER LA SICUREZZA

Nell'appalto di fornitura in argomento non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta appaltatrice della fornitura ed il personale di questa Amministrazione.

ART. 5 - SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico dell'impresa:

a. le spese inerenti la stipulazione del contratto.

La contraente è tenuta a versare le citate spese, nella misura e con le modalità di seguito indicate: imposta di bollo: € 45,00 - imposta di registro: € 200,00 - Totale € 245,00.

L'impresa provvederà al pagamento dell'importo di € 245,00, mediante versamento sul seguente IBAN: IT68K0306967684510775933215, intestato all'Ufficiale Rogante, con causale: imposte contratto n. ----- di rep. del



Le operazioni di pagamento sopramenzionate dovranno essere effettuate entro il termine di 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto ed i relativi attestati (quietanza e bollettino postale) dovranno essere inviati tempestivamente a questa stazione appaltante (pec. RM0010670p@pec.gdf.it.) per i successivi adempimenti di natura amministrativa;

.b. le spese inerenti alle pubblicazioni di cui agli artt. 73, comma 4, ultimo periodo e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa provvederà a rimborsare le suddette spese entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione sul c/c IBAN: IT62X0100003245350010239500, intestato alla Tesoreria Centrale Cap. 2395 - capo 10, causale: spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del contratto n. ----- di rep. del ---.---.2022, trasmettendo copia della contabile ai seguenti indirizzi:

- Qggestionefinanziaria@pec.gdf.it;
- RM0010670p@pec.gdf.it.

L'avvenuto rimborso delle suddette spese da parte dell'impresa è condizione sospensiva ai fini della legittima liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione.

ART. 6 - ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'IMPRESA

Per la fornitura oggetto del presente contratto, sono inoltre a carico dell'impresa: il rimborso delle indennità di missione da liquidare al personale militare del Corpo incaricato di eseguire le attività connesse alle fasi di esecuzione contrattuale e a quelle relative alla verifica di conformità, per un importo forfettario pari a € **2.000,00**.

L'impresa provvederà a rimborsare le suddette spese entro trenta giorni dalla



comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale sul c/c IBAN: IT62X0100003245350010239500, intestato alla Tesoreria Centrale Cap. 2395 - capo 10, causale: spese da corrispondere per missioni ai sensi dell'art. 5 del contratto n. [redacted] di rep. datato [redacted] 2022, trasmettendo copia della contabile ai seguenti indirizzi:

- Qggestionefinanziaria@pec.gdf.it;

- RM0010670p@pec.gdf.it.

L'impresa provvederà a rimborsare le suddette spese specifica richiesta e con le modalità indicate successivamente dall'Amministrazione.

Anche il presente avvenuto rimborso è condizione sospensiva ai fini della legittima liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione.

ART. 7 - CAUZIONE

A garanzia degli adempimenti contrattuali, l'impresa ha prestato cauzione di € [redacted] [redacted], giusta polizza fideiussoria n. [redacted], rilasciata dalla "[redacted] [redacted] [redacted]" di [redacted] in data [redacted]

Detta polizza è stata sottoscritta dal Sig. [redacted] [redacted], nato a [redacted] il [redacted] [redacted], in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, giusta procura notarile n. [redacted] di rep. del [redacted], a firma di [redacted] [redacted], Notaio in [redacted] [redacted].

La polizza così prodotta resta custodita presso la Direzione Approvvigionamenti.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

La garanzia definitiva verrà svincolata nelle modalità e nei tempi dettati dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - LICENZE E CERTIFICAZIONI



La società si impegna a mantenere in vigore per l'intera durata contrattuale:

- la licenza di abilitazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 28, 46 e 51), e nel "*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" di cui al R.D. 6.5.1940, n. 635, a produrre e lavorare manufatti esplosivi della categoria nella quale rientrano le cartucce oggetto del presente appalto;

ART. 9 - SUBAPPALTO

L'impresa **è/non è** autorizzata ad affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (di seguito anche D.E.C.), che verrà nominato con separata trattazione.

ART. 11 - PRESCRIZIONI TECNICHE

La fornitura dei materiali dovrà essere conforme al disciplinare tecnico di riferimento.

Qualora la contraente si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti, alla verifica di conformità, materiali non conformi ai requisiti previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione secondo quanto stabilito dalle norme regolatrici del presente atto (precedente art. 1).

ART. 12 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Le modifiche nonché le varianti del presente contratto sono regolate dall'art. 106



del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - SALVAGUARDIA DALL'OBSOLESCENZA

Con gli stessi obblighi e modalità indicate nel precedente articolo, è fatto obbligo all'impresa di fornire il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipula del presente atto e fino alla verifica di conformità della fornitura del presente appalto.

ART. 14 - INIZIO LAVORAZIONI

Il presente contratto diventerà efficace solo dopo la sua approvazione e registrazione nei modi di legge presso gli Organi di controllo.

Al riguardo, il Direttore dell'esecuzione contrattuale parteciperà all'impresa l'intervenuta efficacia del contratto e quindi, l'avvio dell'esecuzione contrattuale; detta comunicazione avverrà mediante *pec* ovvero con apposito verbale.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla predetta comunicazione, l'impresa dovrà comunicare mediante posta elettronica certificata al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti ed Ufficio Commissariato e Armamenti - **la data di inizio delle lavorazioni, la loro presumibile durata, gli stabilimenti dove le stesse avranno luogo nonché l'ubicazione dei depositi delle materie prime.**

Le prescritte segnalazioni di inizio lavorazioni devono intendersi riferite all'avvenuta introduzione e/o disponibilità di tutte le materie prime necessarie ed all'effettivo inizio di produzione dei materiali, oggetto di fornitura.

Il predetto termine perentorio graverà anche nel caso in cui l'impresa non sia ancora in grado di iniziare le lavorazioni; in tal caso, le informazioni di cui sopra dovranno



essere rese in forma presunta, fermo restando l'invio - successivamente - di un'ulteriore comunicazione delle prescritte segnalazioni almeno **10 (dieci) giorni prima dell'inizio lavorazioni.**

In nessun caso l'impresa potrà avviare le lavorazioni se non avrà prima ricevuto comunicazione scritta, alla Direzione Approvvigionamenti, di previa conoscenza del suddetto intendimento ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo.

ART. 15 - LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

Qualora l'impresa intenda iniziare le lavorazioni - a proprio rischio e pericolo - prima della partecipazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della registrazione presso gli Organi di controllo, dovrà effettuare le medesime comunicazioni di cui al precedente articolo **almeno 20 (venti) giorni** prima dell'inizio delle lavorazioni.

In questo caso, ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo, l'impresa potrà avviare le lavorazioni solo dopo aver ricevuto il relativo *nulla osta* dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

ART. 16 - CONTROLLO LAVORAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

a. far eseguire dal D.E.C., assistito e/o eventualmente sostituito da altri incaricati con idonea qualifica, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice dei contratti, in qualsiasi momento, saltuariamente e/o continuamente, anche senza preavviso, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell'impresa quali luoghi di esecuzione delle lavorazioni e/o stivaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, al fine di accertare che le lavorazioni inerenti alla produzione oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni tecniche, salvo il caso che tali indirizzi varino a seguito di ulteriori comunicazioni da parte dell'impresa;



- b. eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati;
- c. esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Le verifiche e le ispezioni verranno effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa interessata, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi conseguenza derivante dalla risultanza della verifica di conformità.

ART. 17 - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Il materiale in fornitura dovrà essere presentato per la verifica di conformità entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni - naturali e consecutivi - decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione con cui il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) provvederà a dare l'avvio all'esecuzione contrattuale di cui al precedente art. 14.

La comunicazione di approntamento della fornitura dovrà essere effettuata - dando atto dell'esito positivo dei controlli di cui al precedente art. 16 - all'Ufficio Commissariato ed Armamenti e alla Direzione Approvvigionamenti, con comunicazioni inviate tramite *pec*.

L'Amministrazione si riserva, nelle eventuali more delle operazioni di verifica di conformità, di accertare, tramite il D.E.C., il rispetto del termine contrattuale.

Qualora la ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità apparati non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare i propri interessi (art. 68 R.G.C.S).



ART. 18 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

Nel periodo compreso dall'1 al 31 agosto i termini di esecuzione contrattuale (consegna compresa) sono sospesi e non si procederà ad alcuna attività di verifica di conformità, salvo casi di particolare urgenza logistica dell'Amministrazione.

ART. 19 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile e del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, si conviene che i termini fissati per l'approntamento alla verifica di conformità e la consegna di quanto costituisce oggetto contrattuale, potranno essere prorogati a richiesta dell'impresa ed a giudizio dell'Amministrazione qualora eventi, avvenuti per causa di "*forza maggiore*", verificatisi presso l'impresa stessa e/o presso società subfornitrici (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), impediscano alla contraente di rispettare i termini suddetti.

La causa di "*forza maggiore*" è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile all'impresa, cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della società, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa.

Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale.

La società, per ottenere la proroga, dovrà notificare all'Ufficio Commissariato e Armamenti e alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi ed inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza del termine contrattuale di approntamento alla verifica di conformità.

Qualora l'impresa non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a



fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 24.

ART. 20 - MODALITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità verrà effettuata - a cura di un'apposita Commissione nominata dal Comando Generale della Guardia di Finanza - presso gli stabilimenti del produttore.

L'impresa metterà a disposizione senza alcun onere per l'Amministrazione, proprie attrezzature, armi (almeno n. 3 pistole Beretta *mod. 92FS*, n. 3 pistole Beretta *mod. PX4 Storm Full Size* ed almeno n. 3 pistole mitragliatrici *mod. 12/S*) e poligono di tiro. Il campione di munizionamento prelevato dalla predetta Commissione per lo svolgimento della verifica di conformità, verrà reintegrato a cura e spese dell'impresa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare armi di proprietà (pistole Beretta *mod. 92FS*, *mod. PX4 Storm Full Size* e pistole mitragliatrici *mod. 12/S*) per la verifica di conformità presso gli stabilimenti del produttore, con oneri connessi alle eventuali operazioni di trasporto a carico dell'impresa.

L'impresa fornitrice consegnerà alla Commissione di verifica di conformità la seguente documentazione: 1) la scheda di sicurezza ambientale delle cartucce in questione conforme allo schema in **allegato 2**; 2) la scheda dati sicurezza (SDS) secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1907/2006 e successive modifiche, quali il Regolamento CE n. 453/2010; 3) il certificato di conformità redatto secondo il modello previsto dall'allegato "B" dello *STANAG 4107*; 4) l'*Ammunition Data Card*; 5) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente.



Nel caso in cui la verifica di conformità non abbia avuto esito positivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 del D.M. 24.10.2014, n. 181 (*R.C.G.O.*).

ART. 21 - IMBALLAGGIO E DIMENSIONE DEL LOTTO

L'imballaggio interno è costituito da scatole di cartone da 50 cartucce posizionate in alveare in plastica; l'imballaggio esterno è uno scatolone di cartone contenente n. 20 scatole per un totale di n. 1.000 unità.

Sulle scatole da 50 cartucce e sugli scatoloni da n. 1.000 unità dovranno essere riportate: 1) la denominazione della munizione (*cartuccia cal. 9x19 da addestramento*); 2) i dati identificativi del produttore; 3) il lotto (numero identificativo ed anno di produzione in quattro cifre); 4) la dicitura "Guardia di Finanza - Contratto n. ----- del -----".

Le cartucce verranno assiate in pallets, secondo la normativa di riferimento in materia di trasporto del materiale in questione. In particolare, tutti gli assemblaggi dovranno essere omologati dalle Autorità Nazionali competenti sulla base delle vigenti disposizioni in materia di "*trasporto e stoccaggio di munizioni ed esplosivi*" in conformità alle normative in vigore che regolano il trasporto di merci pericolose su ferrovia (RID), strada (ADR), in mare (IMO) e via aerea (ICAO).

Ciascun lotto di cartucce dovrà avere dimensione di 500.000 unità.

Quantitativi fino a 250.000 cartucce formano unico lotto con il precedente; quantitativi superiori formano lotto a sé stante.

Il termine *lotto* si riferisce ad un insieme omogeneo di unità di prodotto, dal quale viene prelevato un campione rappresentativo, al fine di determinare la conformità del lotto stesso ai requisiti richiesti.

La fornitura dovrà essere stivata in appositi ed idonei spazi destinati a tal proposito, che dovranno essere pertanto coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente



alla conservazione della partita.

ART. 22 - CONSEGNA E RITIRO DEI MATERIALI

In esito all'eventuale favorevole verifica di conformità, la fornitura dovrà essere consegnata a cura e spese dell'impresa e con mezzi messi a disposizione dalla stessa, franco Magazzino V.E.C.Ar. della Guardia di Finanza, presso la riservetta della Scuola Ispettori Sovrintendenti di L'Aquila.

La scorta armata verrà messa a disposizione dalla Guardia di Finanza, pertanto, la data di consegna - che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla verifica di conformità - sarà stabilita di concerto con l'Amministrazione attraverso il Direttore dell'esecuzione contrattuale.

ART. 23 - GARANZIA

I materiali oggetto della presente fornitura sono coperti da garanzia per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della verifica di conformità.

L'impresa, pertanto, si obbliga alla riparazione e/o ad eliminare i vizi emersi dopo l'accettazione e la consegna dei materiali in fornitura, su richiesta e senza alcun onere per l'Amministrazione salvo comunque la possibilità di chiedere un risarcimento del danno se tali difetti sono causati da colpa dell'appaltatore.

Nei casi in cui le difformità e i vizi sono tali da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione, il committente può chiedere direttamente la sostituzione (sempre a spese dell'appaltatore) e il risarcimento del danno.

ART. 24 - PENALITA'

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale appositamente incaricato, provvederà a riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione applicherà penali



per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Si conviene, inoltre, che l'Amministrazione applicherà all'Impresa, fuori dei casi previsti dal citato articolo, una penalità:

- pari al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto contrattuale della fornitura ovvero della porzione di essa, in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
- pari all'uno per mille del valore contrattuale, per ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali fuori dai casi sopra previsti.

Prima di procedere all'irrogazione delle penalità, l'Amministrazione invierà una lettera di richiesta di giustificazioni all'impresa, la quale sarà tenuta a rispondervi entro **15 (quindici) giorni solari**. La mancata risposta non costituirà causa di sospensione del procedimento amministrativo volto all'applicazione delle stesse penalità.

Si precisa, altresì, che:

- a. in ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità derivanti dal presente contratto non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto medesimo, al netto dell'I.V.A.;
- b. in caso di superamento di tale soglia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nonché all'incameramento del deposito



cauzionale ed all'esecuzione in danno dell'impresa.

ART. 25 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La società si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ART. 26 - RECESSO

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di



motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'impresa tramite *pec*.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

In caso di recesso, la contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'impresa tramite *pec*.

Si applicano al presente contratto quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

ART. 27 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI AZIENDA

L'eventuale cessione di azienda, gli atti di trasformazione e fusione delle stesse o ulteriori vicende soggettive, sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualunque vicenda del predetto articolo dovrà essere comunicata alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza che, previo parere dell'Organo Tecnico, fornirà, se del caso, il proprio nulla osta. In caso di omissione della citata comunicazione, salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti, verrà applicata la penalità prevista dal precedente art. 24 ed all'Amministrazione sarà riconosciuto il diritto di risolvere il presente contratto.

ART. 28 - CESSIONE DEI CREDITI



È fatto divieto all'impresa qualunque forma di cessione dei crediti derivante dal presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, se non effettuata nei modi di legge (cioè stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con le modalità espresse dal comma 13 del richiamato art. 106) ed autorizzata espressamente - previo consenso scritto - dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, un'eventuale cessione del credito sarà presa in considerazione solo successivamente all'emissione della fattura e all'avvenuta regolare consegna dei materiali e, pertanto, quando il credito sarà certo, liquido ed esigibile.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 29 - PROCEDURE CONCURSUALI

Nel caso in cui l'impresa dovesse incorrere in una procedura concorsuale si applicheranno le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'impresa, con apposita dichiarazione (agli atti dell'Amministrazione) ha comunicato il conto corrente



dedicato al ricevimento del pagamento delle somme dovute, da accreditarsi su l' IBAN -----, presso "----- BANCA", di -----, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis del predetto articolo, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni; in difetto di tale comunicazione (o da eventuali errori nella stessa) non potrà - tra l'altro - sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 31 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Tenuto conto che l'appalto comprende sia la fornitura che la consegna dei beni oggetto del contratto, l'emissione della fattura non potrà avvenire prima che il D.E.C. abbia certificato la chiusura dell'esecuzione contrattuale, a seguito della verifica di conformità e delle comunicazioni degli Enti interessati relative alla consegna dei materiali a destinazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013, per l'impresa sussiste l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico; pertanto, non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata al Comando



Generale della Guardia di Finanza - C.F. 80194230589 - Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 Roma, denominazione: “*Direzione Approvvigionamenti*” e codice ufficio: “8OXWFE” e dovrà, inoltre, contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al codice IBAN riportato al precedente articolo.

Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

In ogni caso, il pagamento è subordinato all’esito positivo delle seguenti verifiche:

- attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale;
- regolarità fiscale e retributiva previste dalla legge;
- mancanza di inadempienze di cui all’art. 48-*bis* del D.P.R. 26.9.1973, n. 602.

Le somme relative alle eventuali penali saranno detratte dall’importo da corrispondere in pagamento.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Altresì, nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La contraente conviene che le prestazioni oggetto dell’appalto sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A.; pertanto, l’Amministrazione, tenuto conto dell’ambito applicativo dello *split payment* previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, contestualmente al pagamento del corrispettivo dovuto, provvederà al versamento della suddetta imposta.

ART. 32 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA LEGGE N. 488/1999

Il presente contratto viene stipulato in considerazione dell’indisponibilità - sin dalla



data di pubblicazione del bando - di una convenzione Consip atta a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

Pertanto, l'Amministrazione avrà diritto di *“recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al comma sopra richiamato”*.

ART. 33 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, nonché la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Si applicano al presente contratto le cause di risoluzione e le procedure richiamate



nell'art. 108 del Codice.

ART. 34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto - sin dal primo giorno della stipula - in caso di esito negativo degli accertamenti in corso da parte dell'Amministrazione sul possesso da parte dell'Impresa e delle sue ausiliarie dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione, inoltre, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dal citato art. 80.

ART. 35 - EFFICACIA CONTRATTUALE

Per effetto del combinato disposto dell'art. 19 della Legge C.G.S. e dell'art. 117 del relativo Regolamento, nonché dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, mentre vincola l'impresa fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà esecutivo - e quindi non impegnerà l'Amministrazione - prima della sua approvazione e registrazione dai competenti organi di controllo amministrativi.

ART. 36 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede societaria, sita in [redacted] ([redacted]) - CAP [redacted], Via [redacted], n. [redacted], tel. + [redacted], sito internet [redacted],



posta elettronica [REDACTED], all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]
[REDACTED], ove si conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Saranno imputabili alla stessa eventuali conseguenze derivanti dall'intempestivo recapito della corrispondenza a causa dalla mancata comunicazione di variazione del suddetto domicilio.

ART. 37 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'appaltatore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Ente.

L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, riconoscerà alla contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore scelto.

Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.



ART. 38 - RISERVATEZZA

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti nonché dei consulenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcirle tutti i danni che dovessero derivare.

ART. 39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.



L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto la contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet *www.gdf.gov.it*. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La contraente si impegna ad accettare la nomina a “*Responsabile del trattamento*”, ai sensi dell'art. 29 della predetta normativa, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'impresa, inoltre, si obbliga:

- ✓ ad assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato *Codice privacy* - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “*Garante*”);
- ✓ ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle



prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- ✓ ad attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli *"Incaricati del trattamento"* ed organizzarli nei loro compiti;
- ✓ a verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ ad implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ART. 40 - TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie tra le parti, si potrà far ricorso alle figure previste nella Parte VI - Disposizioni finali e transitorie - Titolo I Contenzioso, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

ART. 41 - NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e negli Allegati n. 1 e 2, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Il presente contratto, che consta di n. fogli singoli (compreso gli allegati



richiamati) di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comando Generale della Guardia di Finanza

Col. -----

C.F.: -----

Certificatore: -----

Validità fino al -----

Firma digitale: -----

Per l'impresa

Sig. -----

C.F. -----

Certificatore: -----

Validità fino al -----

Firma digitale: -----

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38 e 41b .

Ufficiale Rogante

Cap. -----

CF: -----

Certificatore: -----

Validità fino al -----

Firma digitale n. -----

